

trovasse in qualche Porto del nostro Dominio, o in altro Luogo, dove esistono de' Pubblici Notaj; in questo caso dovrà valersi dell' opera de' Notaj medesimi, e non dello Scrivano del Bastimento.

5

Potendo accadere che lo Scrivano nel corso del viaggio venisse a mancar di vita; in tal caso la facoltà di rogar i Testamenti s'intenderà trasfusa nel Capitano, il quale potrà scrivere anche il Testamento dello stesso Scrivano.

6

Se alcuno morisse in un Bastimento Veneto Patentato senza aver fatto Testamento, tutti i Beni, che di sua ragione esistessero sopra il Bastimento medesimo, seguiranno le Leggi del Luogo, ove il Defunto avesse il suo Domicilio. A quest' oggetto però dovrà usarsi tutta la vigilanza, e l'esattezza nell' inventariare, e custodire qualunque Effetto, Carte, Denari, ed ogni altra cosa appartenente ai Defunti, come si è prescritto coll' Articolo 51.^o de' Capitani, e col 14.^o al Titolo de' Scrivani.

7

Se in alcun caso di Morte dopo depositati gli Effetti, Carte, e Denari al Magistrato all'Armar, come si è prescritto nei sopraccitati Articoli dei Capitani, e Scrivani a
trasco-